



n. 124/2021 R.G.

Il Giudice

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 24.11.21 da parte ricorrente;

visto l'art. 221 legge n. 77 / 20;

dispone la trattazione scritta del procedimento;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati alla controparte ed ai litisconsorti necessari a mezzo di pubblicazione sul sito web del Ministero resistente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., entro il 15.12.21;

assegna alla parte resistente il termine sino al 23.12.21 per la costituzione in giudizio;

fissa l'udienza di trattazione scritta del 7.1.22;

ritenuto necessario prevedere che lo scambio delle rispettive deduzioni da formulare a verbale avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio di leale collaborazione – con successivo deposito in telematico di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare in telematico una propria nota ed ulteriore replica); rilevato che il deposito della nota terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza (mentre il mancato deposito nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione, agli effetti dell'art. 309 c.p.c.); DISPONE lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a



verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse sino a gg. 5 prima dell'udienza, in unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, che verrà recepita nel verbale redatto fuori udienza, con conseguente adozione del provvedimento del giudice.

Belluno , 25/11/2021

Il Giudice

Dott.ssa Anna Travìa

